

Prot. n°2555/p/cv

Roma, 29 novembre 2007

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n° 336**

**Oggetto: Trasmissione lettera Ministero del Lavoro**

Si trasmette, in allegato, copia della lettera inviata il 20 novembre scorso dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro alle parti sociali del settore, nonché alle Direzioni centrali di INPS e INAIL.


Nel prendere atto della situazione più volte denunciata dalle parti sociali e dalla stessa CNCE, in merito all'inapplicazione delle norme del DURC attraverso la richiesta del documento, da parte di imprese edili, ai soli Istituti Pubblici, il Ministero ha accolto la richiesta avanzata dai componenti il Comitato Tecnico DURC in rappresentanza del sistema delle Casse Edili, di far dichiarare nella richiesta del DURC il contratto collettivo applicato dall'impresa interessata e di riportare tale dichiarazione nella stampa del documento.

L'importanza di questa innovazione è rafforzata dalle motivazioni esplicitate dal Ministero che, nella stessa lettera, ha ricordato come l'applicazione integrale del contratto collettivo, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile, sia prevista dalla legislazione relativa agli appalti pubblici, ai lavori privati e alla concessione di benefici economici e normativi.

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni in merito, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Massimo Trinci

Il Presidente  
Armido Frezza



Allegato: lettera Ministero 20 novembre 2007



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**  
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**Partenza - Roma, 20/11/2007**  
**Prot. 25 /1/ 0015356**

- all' **INPS**  
*Direzione centrale Entrate Contributive*  
*Fax 0659054549*
- all' **INAIL**  
*Direzione Centrale Rischi*  
*Fax 0654873800*
- alla **Associazione Nazionale Costruttori Edili**  
**(ANCE)**  
*fax 0684567550*
- alla **Feneal - UIL**  
*fax 068547423*
- alla **Filca - CISL**  
*fax 064870634*
- alla **Fillea - CGIL**  
*fax 0644235849*

**Oggetto:** procedura informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento.

Dall'analisi dei dati riferiti al rilascio dei DURC nell'ambito dei lavori edili emerge un dato significativo, ancorché anomalo, in base al quale oltre il 50% dei certificati per i lavori edili vengono rilasciati dagli Istituti e non dalle Casse edili sulla base della dichiarazione dell'impresa di applicare "altro" contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.

L'approfondimento di tali fattispecie ha portato a verificare che l'indicazione relativa alla applicazione di un CCNL diverso da quello edile non si riferisce alle sole imprese non inquadrato nel settore dell'edilizia ma anche alle imprese edili che applicano solo parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere fra l'altro alla iscrizione presso le Casse edili.

Tale modalità operativa non può considerarsi in linea con le previsioni di legge che, a diversi fini, prevedono l'applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico e normativa, nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa.

Più specificatamente va ricordato che:

- l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni" (art. 118, D.Lgs. n. 163/2006);

- l'impresa che opera nell'ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/96) e quindi, alla iscrizione alla Cassa edile;

- l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006).

A) fine di ovviare a questa forma di elusione degli obblighi in materia di contribuzione nei confronti delle Casse edili, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni agli Istituti nonché al Comitato della bilateralità affinché valutino l'opportunità di apportare le opportune modifiche alla procedura informatica di rilascio del Documento secondo quanto segue:

- a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va "necessariamente" riportata l'espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa richiedente;
- b) le imprese che applicano il contratto dell'edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa edile a pena di improcedibilità della richiesta;
- c) il documento unico di regolarità contributiva deve "necessariamente" contenere l'indicazione in ordine al CCNL applicato dall'impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell'edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa edile.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Notaro)

FP

DP